Segue sentenza Tar Lazio 24 maggio 2017 numero 6132

Pubblicato il 24/05/2017

N. 06132/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03017/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3017 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di Spagna, n. 15;

contro

Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del Decreto del Ministro della Giustizia in data 26.01.2017, comunicato al ricorrente in data 10.02.2017, con cui è stata irrogata nei confronti del Dott. -OMISSIS- «la sanzione della revoca dall'incarico di giudice di pace nella sede di -OMISSIS-»;

- della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura assunta nella seduta del 6 dicembre 2016, trascritta nella nota prot. n. P23324 del 13.12.2016 e comunicata al ricorrente in data 10.02.2017;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura indicata in epigrafe, che ha disposto la revoca del suo incarico di Giudice di Pace per la sede di -OMISSIS-, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:

I - violazione e/o erronea applicazione dell'art. 17 del d.p.r. n. 198/2000. Illegittimità per omessa dichiarazione dell'estinzione e/o archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Il ricorrente reputa illegittima la revoca disposta per violazione dei termini di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 198/2000, che, nel disciplinare i profili procedurali inerenti alla sequenza degli atti suscettibili di condurre all'adozione di una delle sanzioni previste dalla legge 374/1991, prevede anche la scansione temporale delle relative fasi procedimentali. In merito, parte ricorrente sottolinea come l'arco temporale intercorso fra la presentazione degli esposti a suo carico e l'iscrizione nel registro delle contestazioni addebitategli abbia sofferto una dilatazione abnorme ed illegittima;

II - violazione degli artt. 1, 7, 9, 10 e 15 della legge n. 374/1991 – violazione della circolare del CSM n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002 e ss. mm. – eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Il ricorrente è stato revocato dall'incarico di Giudice di Pace per aver posto in essere asseriti inadempimenti agli obblighi di coordinatore dell'ufficio e, quindi, per negligenze che, secondo la

tesi prospettata, avrebbero potuto rilevare esclusivamente ai fini della conferma in tale specifico incarico e non anche di quello di Giudice di Pace;

III - eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento di fatti. Carenza di motivazione.

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per la mancata considerazione, da parte del CSM e del Ministro della Giustizia, della documentazione prodotta dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, atta a dimostrare l'infondatezza degli addebiti ascritti alla sua responsabilità di Coordinatore dell'Ufficio;

IV - violazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

La sanzione irrogata si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità, sotto i distinti profili inerenti alla idoneità, necessarietà ed adeguatezza.

3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e, in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda di sospensione del provvedimento impugnato, hanno depositato una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato.

4. Alla camera di consiglio del 10 maggio 2017 il collegio ha dato avviso alle parti presenti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., della possibilità, sussistendone tutte le condizioni previste dalla legge, di definire la controversia con sentenza in forma semplificata; la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

5. Osserva il Collegio che il ricorso è infondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

6. Con il primo mezzo di gravame, si contesta l'eccessiva durata del procedimento disciplinare cui il ricorrente è stato sottoposto, e segnatamente la non tempestiva iscrizione da parte del Presidente della Corte d'Appello del ricorrente nell'apposito registro di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 198/2000.

Il ricorrente fa presente che, a fronte della previsione del comma 1 dell'art. 17, secondo la quale il Presidente della Corte d'Appello, che abbia notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari, "entro quindici giorni, contesta, per iscritto, il fatto al giudice di pace interessato", sarebbero decorsi circa 26 mesi tra la conoscenza di tali fatti e la contestazione degli addebiti, attraverso l'iscrizione del nome dell'interessato nell'apposito registro.

Sul punto, il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale secondo la quale solo il termine di cui al comma 9 della succitata norma (che impone di concludere il procedimento disciplinare entro il termine di un anno dall'iscrizione nel registro) ha natura perentoria, mentre tutti gli altri termini indicati nell'articolo hanno natura endoprocedimentale e meramente ordinatoria (cfr. Tar Lazio, sez. I, 9 dicembre 2009, n. 12599). L'orientamento in questione trova piena applicazione nel caso di specie, ove ad essere contestata è la durata della fase di verifica della rilevanza delle notizie raccolte ai fini dell'eventuale iscrizione nell'apposito registro e della contestazione all'interessato dei fatti costituenti causa di decadenza.

Trattasi, infatti, di un termine che implica la formulazione di un giudizio di non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di valutazione, il che esclude che la mera cognizione degli stessi sia sufficiente all'avvio del procedimento disciplinare. Inoltre, gli atti versati in giudizio dimostrano come l'iscrizione nel registro sia avvenuta a seguito di una serie di accertamenti compiuti rispetto

alle informazioni in un primo momento acquisite nei confronti del ricorrente, svolti proprio al fine di garantire un adeguato vaglio della loro non manifesta infondatezza.

7. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con il quale si deduce l'irrilevanza dei fatti contestati al ricorrente quale coordinatore dell'ufficio di giudice di pace, che non avrebbero potuto influire ai fini disciplinari.

E' utile rammentare che in sede di ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'incarico di giudice onorario il giudice amministrativo deve limitare il proprio sindacato ad un esame estrinseco della ragionevolezza della misura adottata dall'organo di autogoverno della magistratura alla luce dei presupposti considerati, non potendo sostituire una propria valutazione, in ordine ai fatti contestati, alla complessiva vicenda professionale del magistrato onorario interessato, ovvero al valore da attribuire ai singoli elementi negativi emergenti a suo carico, ovvero alla comparazione di questi con eventuali elementi positivi, se non nei limiti in cui il giudizio svolto dal CSM si snodi secondo un iter non supportato da idonea motivazione ovvero affetto da eccesso di potere per illogicità (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2466).

Ed invero, le valutazioni del CSM, ai fini della revoca dell'incarico di giudice di pace, costituiscono frutto di un apprezzamento discrezionale globale che, peraltro, nel caso di specie, appare immune da vizi di palese irragionevolezza o travisamento dei fatti essendo fondate su dati di fatto oggettivi e documentati, che peraltro sono stati ammessi dallo stesso ricorrente.

Questi, infatti, ha confermato di avere consentito ad un soggetto estraneo all'Amministrazione della Giustizia di essere presente per un periodo di circa quattro anni nell'ufficio dei giudici di pace di -OMISSIS-. Tale soggetto ha svolto presso l'ufficio una collaborazione definita nel provvedimento impugnato "del tutto anomala e atipica" e che veniva retribuita dagli stessi giudici di pace presenti nell'ufficio, ivi compreso il ricorrente.

Alla stregua di tali risultanze, non è immotivato l'apprezzamento di tali fatti condotto dall'organo di autogoverno che ha ritenuto come "*la condotta posta in essere dall'incolpato si sia grandemente discostata dai criteri indicati dall'Organo di autogoverno sopra enunciati, appalesandosi altresì la stessa gravemente lesiva delle più elementari regole di buona amministrazione e di trasparenza, minando la credibilità dell'istituzione ed il prestigio della funzione giudiziaria, anche sotto il profilo della morale, dello stile e dell'equilibrio*".

Si tratta, dunque, di apprezzamento relativo alla gravità dei fatti addebitati al ricorrente, che trovano una sponda proprio nella fattispecie normativa evocata nel provvedimento in quanto la legge n. 374 del 1991, all'art. 9, comma 3, prevede quale sanzione applicabile ai giudici di pace, la revoca "se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto".

8. Il percorso argomentativo osservato dal CSM per giungere alla scelta della sanzione ritenuta adeguata e proporzionata in relazione all'addebito disciplinare è altresì immune dai vizi di contraddittorietà o carenze motivazionali, sollevati nel terzo motivo di impugnazione, avendo adeguatamente vagliato e tenuto conto delle tesi addotte dal ricorrente in sede difensiva, oggetto di puntuale confutazione, anche attraverso il richiamo alle valutazioni espresse dal Presidente della Corte di Appello nel provvedimento relativo alla proposta di revoca avanzata.

A fronte di un giudizio di disvalore, ampiamente motivato, sulle ricadute negative derivanti dalla grave negligenza dimostrata nel suo ruolo di coordinatore dell'ufficio sulla capacità di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico di giudice di pace, il CSM ha correttamente non

ritenuto rilevanti le giustificazioni addotte dall'interessato, ivi compresa la lamentata disparità di trattamento con gli altri giudici di pace preposti all'ufficio all'epoca coordinato dall'incolpato e non sottoposti a procedimento disciplinare.

9. Infine, è da escludere che vi possa essere stata una carenza di proporzionalità tra addebito e sanzione, come sostenuto nell'ultimo mezzo di gravame.

L'Organo di autogoverno ha, infatti, legittimamente ritenuto che la condotta posta in essere fosse in grado di pregiudicare il prestigio dell'Ordine Giudiziario e la credibilità delle funzioni esercitate; pertanto, nell'ambito del sindacato consentito, non si ravvisano elementi per ritenere illogica o abnorme, alla luce della gravità degli addebiti accertati, l'applicazione della misura sanzionatoria della revoca dell'incarico.

10. Le considerazioni ora svolte militano, in definitiva, per l'infondatezza delle censure svolte nei confronti della delibera del CSM, attesa la correttezza del procedimento osservato che ha condotto all'applicazione della sanzione irrogata in ragione della rilevanza disciplinare della condotta contestata. Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.

11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida nella misura complessiva pari a € 1.500,00, oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

3771 19 20 dipendenti tribunale